



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n. 8 del 2 dicembre 2019**

Riunione del 14 novembre 2019

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Fabio Gullotta  
                                  Avv. Aniello Merone

**CFA 4/2019/20 – Appello dei Sigg.ri Calogero Massimiliano Scibetta, Giuseppe Tipa, Leonardo Castronovo, Calogero Piazza e Giuseppe Orlando avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale Federale con C.U. n. 14 affisso in data 17.10.2019.**

**La C.F.A.**

**OSSERVA**

La vicenda in causa trae origine dall'atto di deferimento del 2.8.2019 con cui la Procura Federale, in relazione al procedimento disciplinare REG 104/2018-19, segnalava che in data 13.10.2017 il CT Fipav Akranis aveva adottato all'unanimità, due distinte delibere, riconoscendo:

- al Consigliere in carica Piazza Calogero un compenso in denaro per l'espletamento di alcune attività organizzative e gestionali del Comitato, quali: apertura e chiusura della sede e del FIPAV Caltanissetta, tenuta dell'archivio, svolgimento di funzioni di segretario, responsabile della Privacy e RAO (delibera n. 5)
- al Consigliere in carica Castronovo Leonardo differenziati compensi in denaro per l'espletamento di attività tecnico – organizzative del Comitato, quali: supporto organizzativo al GST, gestione contabile ricavi e pagamenti, monitoraggio dei costi e gestione del conto corrente etc. (delibera n. 6).

Argomentava la Procura che tutte le cariche federali elettive sono a titolo onorifico e quindi gratuito, e nessun compenso è dovuto, in qualsiasi forma per lo svolgimento di attività connesse all'Istituzione (eccetto eventuali rimborsi per spese documentate) essendo dunque vietato erogare o percepire denaro a detto titolo.

In tale ottica, proseguiva la Procura, le menzionate delibere nn. 5 e 6 risultavano palesemente illegittime, ravvisandosi quindi la responsabilità disciplinare di coloro i quali avessero concorso ad adottarle ovvero di chi ne avesse fatto profitto, percependo indebiti compensi.

A parere della Procura Federale comportamento disciplinarmente rilevante era poi da ritenersi quello assunto dal Presidente Scibetta Massimo Calogero e dal responsabile COGT Consigliere Piazza Giuseppe nella vicenda dell'omologa dell'impianto di gioco Palestra Don Bosco di Santa Caterina Villaermosa;



impianto, quest'ultimo, inidoneo allo svolgimento di campionati superiori alla U13 per mancanza dei requisiti minimi previsti dai regolamenti. Ciononostante la omologa era stata concessa, salvo essere revocata a campionato di categoria in corso a seguito di segnalazione del GST, investito con reclamo delle problematiche connesse all'agibilità di detto campo da gioco.

Un ulteriore profilo di responsabilità veniva ravvisato dalla Procura Federale nel comportamento omissivo e contrario alla normativa tenuto dal GST del CT FIPAV Akranis, Orlando Giuseppe, il quale ometteva di comminare a due sodalizi affiliati, rinunciatarci ad incontri del campionato U16M, la penalizzazione di tre punti in classifica, con ogni conseguenza in ordine alla invalidità della classifica finale.

\*\*\*

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale Federale, ha sanzionato:

il Sig. Calogero Massimiliano Scibetta per le contestazioni di cui ai capi d'incolpazione sub A e B (ovvero per avere concorso all'adozione di entrambe le delibere richiamate in premessa) nonché D (ovvero per l'illegittima omologazione dell'impianto di gioco Palestra Don Bosco di Santa Caterina Villaermosa) con la sospensione da ogni attività federale per mesi 18;

il Sig. Giuseppe Tipa per le contestazioni di cui ai capi d'incolpazione sub A e B con la sospensione da ogni attività federale per mesi 15;

il Sig. Leonardo Castronovo per le contestazioni di cui ai capi d'incolpazione sub A e C (ovvero per l'illegittima percezione di compensi per lo svolgimento di attività connesse all'Istituzione) con la sospensione da ogni attività federale per mesi 15;

il Sig. Calogero Piazza per le contestazioni di cui ai capi d'incolpazione sub A e B con la sospensione da ogni attività federale per mesi 18;

il Sig. Orlando Giuseppe per le contestazioni di cui al capo d'incolpazione sub E (ovvero per avere ommesso di comminare a due sodalizi affiliati, rinunciatarci ad incontri del campionato U16M, la penalizzazione di tre punti in classifica con ogni conseguenza in ordine alla invalidità della classifica finale) con la sospensione da ogni attività federale per mesi 5.

\*\*\*

All'udienza di discussione tenutasi il 14.11.2019, la CFA, udito il Difensore dei reclamanti, si riservava di decidere.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le doglianze dei reclamanti sulle contestazioni di cui ai capi A, B, e C dell'atto di incolpazione risultano prive di fondamento e in alcun modo idonee a confutare le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione di primo grado.

Non può infatti trovare apprezzamento quale esimente o attenuante della violazione disciplinare una superficiale ed errata interpretazione delle norme federali.

Così come risulta documentata in atti la mancata sottoposizione delle delibere – peraltro radicalmente nulle - al taglio del Segretario Generale.

Le ragioni di gravame in merito al capo D non consentono di emendare il ragionamento del Tribunale Federale che ha diligentemente accertato l'omissione di una necessaria verifica in loco finalizzata ad accertare la regolarità dell'impianto



di gioco e la consapevolezza da parte degli autori dell'illecito circa l'inidoneità all'omologazione.

Le sanzioni applicate dal Tribunale Federale, tuttavia, meritano - seppur parziale - riduzione ad equità, come da dispositivo, in quanto - con riferimento ai capi di incolpazione sub. A, B, C e D - non risulta provato il sussistere dell'aggravante ex art. 102 Reg. Giur., lettera C.

\*\*\*

La sentenza gravata deve invece essere annullata con riferimento alla posizione del Sig. Giuseppe Orlando, GST del CT FIPAV Akranis che peraltro non risulta essere tesserato FIPAV.

Il Regolamento Giurisdizionale FIPAV all'art. 3 chiarisce infatti che il Giudice Sportivo Territoriale è un Organo di Giustizia il quale, ai sensi del successivo art. 5, comma 2, lettera c, nel caso di contestata negligenza nell'espletamento delle sue funzioni, deve essere sottoposto al giudizio della Commissione Federale di Garanzia con ogni conseguenza in ordine alla carenza di Giurisdizione in capo agli organi della giustizia disciplinare.

### **P.Q.M.**

In parziale riforma della decisione impugnata, applica

- al Sig. Calogero Massimiliano Scibetta la sospensione da ogni attività federale per mesi 16;
- al Sig. Giuseppe Tipa la sospensione da ogni attività federale per mesi 13;
- al Sig. Leonardo Castronovo la sospensione da ogni attività federale per mesi 13;
- al Sig. Calogero Piazza la sospensione da ogni attività federale per mesi 16.

Annulla la decisione impugnata limitatamente alla parte in cui applica al Sig. Giuseppe Orlando la sospensione da ogni attività federale per mesi 5 e manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del procedimento alla Commissione Federale di Garanzia affinché valuti la sussistenza di condotte negligenti nell'espletamento delle sue funzioni da parte del Sig. Giuseppe Orlando, GST del CT FIPAV Akranis.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 2 Dicembre 2019